



40770-24

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Aceto - Presidente -  
Alberto Galanti  
Antonio Corbo  
Giuseppe Noviello  
Fabio Zunica - Relatore -

Sent. n. <sup>1008</sup> sez.  
U.P. - 23/05/2024  
R.G.N. 6857/2024

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

[REDACTED]  
avverso la sentenza del 30-10-2023 della Corte di appello di Milano;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;  
uditi gli avvocati [REDACTED] e [REDACTED], difensori di fiducia di [REDACTED] i quali hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 novembre 2022, il Tribunale di Lodi condannava [REDACTED] alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 3.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole, limitatamente alle condotte successive al 1° aprile 2014, dei reati di cui agli art. 640, commi 1 e 2, n. 1 (capo A) e 55 *quinquies* del d. lgs. n. 165 del 2001 (capo B), reati a lui contestati perché, quale docente a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto Superiore di [REDACTED], si faceva indebitamente corrispondere, pur non prestando la propria attività lavorativa, retribuzioni e/o indennità per 1.533 giornate lavorative, durante le quali svolgeva la libera professione di avvocato presso il Foro di Vibo Valentia, avendo l'imputato agito con artifici consistiti nell'uso strumentale di falsi certificati medici e/o richieste di congedo per assistenza a persona in situazione di handicap; fatti contestati come commessi in [REDACTED] dal 7 settembre 2011 al 18 marzo 2017. Con la medesima sentenza, il Tribunale, ai sensi degli art. 640 *quater* e 322 *ter* cod. pen., disponeva la confisca della somma di 99.248 euro quale profitto del reato e condannava l'imputato, ex art. 55 *quinquies*, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno derivante dall'illegittima percezione degli emolumenti pari a 99.248 euro, da versarsi all'Amministrazione competente.

Con sentenza del 30 ottobre 2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in relazione ai reati commessi fino al 1° aprile 2015, perché estinti per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena, in ordine alle residue condotte illecite, in anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 2.150 di multa, ordinando la confisca della somma costituente profitto del reato di truffa commesso dal 1° aprile 2014 al 18 marzo 2017 e confermando nel resto la decisione del Tribunale.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, [REDACTED], tramite i suoi difensori, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando 7 motivi.

Con il primo, la difesa deduce l'inosservanza degli art. 134, 142, 480 e 598 cod. proc. pen. ed eccepisce la nullità della sentenza impugnata in ragione della mancanza del verbale di udienza del 30 ottobre 2023, non potendo tale atto essere sostituito dallo statino di udienza; si osserva sul punto che la mancanza del verbale non consente la verifica della legittimità dello svolgimento del processo e delle decisioni assunte, tanto più ove si consideri che, nella vicenda in esame, la difesa aveva trasmesso a mezzo pec alla Corte di appello, lo stesso giorno dell'udienza, alcuni documenti di cui non è chiaro se sia stata disposta l'eventuale acquisizione.

Con il secondo motivo, è stata eccepita la nullità della sentenza per violazione degli art. 178, comma 1, lett. c) e 601 cod. proc. pen., in relazione alla citazione a giudizio dell'imputato, osservandosi che nella citazione notificata

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be a stylized name, and the initials 'F8' are written below it.

all'imputato in data 11 settembre 2023, è scritto che l'udienza sarebbe stata trattata in forma non partecipata solo se si fosse trattata fino al 30 giugno 2023, per cui l'imputato e il suo difensore si sono presentati il 30 ottobre 2023 in udienza e solo lì hanno appreso che non avrebbero potuto partecipare all'udienza, al che hanno operato un deposito di prove sopravvenute e un'integrazione dei motivi di appello tramite p.e.c., rivolgendosi a una cartoleria nei pressi della Corte. Dunque, l'esplicita esclusione dell'applicazione dell'art. 23 bis, comma 1, della legge n. 176 del 2020 aveva indotto l'imputato, parte non tecnica del processo, a confidare nella possibilità di presenziare all'udienza fissata dalla Corte di appello.

Con il terzo motivo, la difesa lamenta la mancata concessione del termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen., richiesto dall'imputato il 30 ottobre 2023 con il deposito della nomina del nuovo difensore di fiducia, avvocato [REDACTED] in luogo del precedente difensore, avvocato [REDACTED], che aveva rinunciato al mandato, essendo stata inviata la nomina a mezzo pec prima dell'orario di chiusura dello statino.

Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è la violazione dell'art. 603, comma 5, cod. proc. pen.: si osserva al riguardo che la difesa aveva prodotto due certificati medici scoperti dopo il giudizio di primo grado e dopo la scadenza dei termini per impugnare, ossia quelli del 27 giugno e del 23 ottobre 2023.

Ora, mentre il primo certificato è stato acquisito, perché ne parla la sentenza impugnata, sul secondo non c'è alcuna certezza, non parlandone la Corte di appello e non essendovi un verbale che illustri le eventuali modalità di acquisizione.

Con il quinto motivo, le doglianze difensive investono il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Lodi, non avendo i giudici di merito considerato che l'Autorità giudiziaria competente era o il Tribunale di Vibo Valentia, luogo di redazione dei certificati medici posti a base dell'assenza dal lavoro, o il Tribunale di Roma, perché la giustificazione dell'assenza avviene tramite la presentazione del certificato per via telematica da parte del medico che effettua la visita alla sede centrale dell'Inps che ha sede a [REDACTED], mentre non rileva la giustificazione presentata direttamente dal docente all'Istituto scolastico.

Con il sesto motivo, la difesa censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, non avendo i giudici di appello considerato che, come attestato dal prof. [REDACTED] dell'Università degli studi della [REDACTED], l'imputato era affetto da spondilite anchilosante, patologia diagnosticata con 15 anni di ritardo e fortemente invalidante, al punto da giustificare le lunghe assenze; quanto invece al congedo ex lege n. 104 del 1992, si osserva che nelle sentenze di merito non è stato spiegato se è stata impedita l'assistenza al portatore di handicap, motivo per cui è stato chiesto il congedo, precisandosi, quanto al congedo fruito dopo il decesso del padre del 22 maggio 2016, che la richiesta di congedo era stata chiesta giorni

prima del decesso, quando l'imputato non poteva sapere che sarebbe morto il padre, tanto è vero che il P.M. non ha formalizzato contestazioni al riguardo. Sarebbe in ogni caso contraddittoria la motivazione della sentenza nella misura in cui ha ritenuto che le condizioni di salute del ricorrente non gli avrebbero consentito di assistere il padre, mentre gli avrebbero permesso di recarsi a scuola.

Il settimo motivo è infine dedicato alla statuizione della confisca.

Sul punto si osserva che, avendo il Tribunale escluso la condanna per i fatti anteriori al 1° aprile 2014 stante la prescrizione dei reati, doveva essere ridotto in misura corrispondente l'importo confiscato, non potendosi tenere conto dei fatti prescritti. A ciò si aggiunge che il d. lgs. n. 165 del 2001 parla di danno patrimoniale, mentre l'art. 640 *quater* cod. pen. parla di profitto, ma in realtà i due concetti coincidono, essendo rappresentati dalle retribuzioni percepite illecitamente, per cui il danno risarcibile non può essere duplicato artificialmente, fermo restando che entrambe le voci avrebbero richiesto una chiara determinazione che invece manca, rendendo ciò invalida la relativa statuizione. Da ultimo, si osserva che i giudici di appello, in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, hanno erroneamente applicato per la confisca per equivalente l'art. 578 *bis* cod. proc. pen., norma che è entrata in vigore nel marzo 2018, ossia dopo i fatti di causa, commessi fino al 18 marzo 2017.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Iniziando dai primi tre motivi di natura processuale, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorre rilevare che la celebrazione del giudizio di appello non risulta affatto connotata dai dedotti profili di nullità.

Sul punto deve in primo luogo evidenziarsi che, non essendo pervenuta alcuna richiesta di trattazione orale (circostanza questa non contestata), il processo di secondo grado è stato ritualmente trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 23 *bis* del decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, dovendosi solo precisare che, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2022, richiamato peraltro nel decreto di citazione emesso il 31 gennaio 2023 in vista dell'udienza del 30 ottobre 2023, il regime della legislazione emergenziale è stato prorogato per tutte le impugnazioni proposte entro la data 30 giugno 2023 (in seguito prorogata al 30 giugno 2024), per cui alcuna criticità appare ravvisabile nell'avvenuta celebrazione del giudizio di appello in forma scritta, dovendo i difensori dell'imputato essere edotti dell'evoluzione concernente la normativa sulle modalità di trattazione del giudizio. Da ciò discende l'irrilevanza delle iniziative processuali compiute lo stesso giorno dell'udienza, ivi compresa la spedizione,

avvenuta solo alle 11.13 del 30 ottobre 2023, giorno di udienza, della richiesta di termine a difesa, richiesta peraltro ~~de tutto~~ avanzata direttamente dall'imputato e non dal nuovo difensore di fiducia da questi nominato, per cui comunque non avrebbe potuto trovare applicazione l'istituto ex art. 108 cod. proc. pen., posto che la richiesta del termine deve provenire dal difensore e non dall'imputato.

Allo stesso modo, la mancata redazione del verbale di udienza, irrualmente sostituito dallo statino di udienza, appare destinata a rimanere priva di rilievo, stante l'omessa allegazione di pregiudizi difensivi concretamente esercitabili in ragione del rito cartolare legittimamente seguito dalla Corte di appello, dovendosi in tal senso ribadire il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Rv. 267670), secondo cui, quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., in quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria e imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest'ultimo.

Di qui la manifesta infondatezza delle eccezioni processuali.

2. Venendo al quarto motivo, concernente l'asserita violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., se ne deve parimenti rimarcare la manifesta infondatezza.

Sul punto occorre richiamare l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.

Alla luce di tale premessa, appare non censurabile il rigetto da parte della Corte di appello delle sollecitazioni istruttorie veicolate dalla difesa, avendone i giudici di secondo grado sottolineato (pag. 14 della sentenza impugnata) la superfluità alla luce delle acquisizioni probatorie già avvenute, dovendosi solo aggiungere che i certificati medici indicati dalla difesa non sono stati ritenuti indispensabili, a nulla rilevando che a uno di essi, quello del 27 giugno 2023, la Corte territoriale abbia operato un cenno del tutto marginale nell'ambito della valutazione delle prove, valutazione imperniata su elementi rivelatisi di indubbia e qualificata valenza dimostrativa, come sarà illustrato nel prosieguo dell'esposizione (paragrafo 4).

3. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo di ricorso, riguardante il rigetto dell'eccezione difensiva di incompetenza per territorio.

Nel ritenere correttamente instaurato il processo presso il Tribunale di Lodi, i giudici di merito hanno infatti rimarcato, in modo pertinente, il dato secondo cui

le false giustificazioni delle assenze venivano trasmesse da [redacted] presso l'istituto scolastico di [redacted], rientrando nella competenza del Tribunale che ha proceduto, essendo questo il momento consumativo della violazione più grave tra quelle contestate, ossia quella ex art. 55 *quinquies*, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, norma che focalizza appunto il disvalore penale della condotta contestata, per quanto in questa sede rileva, sulla giustificazione dell'assenza dal servizio del dipendente della P.A., ottenuta in maniera fraudolenta mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia.

L'individuazione del *locus commissi delicti* appare dunque immune da censure, non risultando fondate le obiezioni difensive incentrate sulle modalità di comunicazione delle assenze per malattie, che secondo la normativa di settore passerebbero tutte dalla sede centrale di [redacted] dell'Inps, non valendo ciò a superare il decisivo rilievo secondo cui la consumazione del reato *de quo* va individuata nel luogo e nel momento in cui la P.A. dove presta servizio il dipendente pubblico riceve la falsa giustificazione dell'assenza, dovendosi del resto escludere che per tale reato sia ipotizzabile una competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria romana.

4. Manifestamente infondate sono anche le censure in punto di responsabilità. Ed invero le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato motivazionale unitario, hanno operato un'attenta disamina del materiale probatorio acquisito, valorizzando in particolare gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Lodi, da cui è emerso che [redacted] [redacted], professore di diritto presso l'Istituto di Istruzione Superiore di [redacted] nel periodo compreso tra il 7 settembre 2011 e l'8 maggio 2017, data della sua destituzione, ha fruito di 880 giorni di malattia e di 728 giorni di congedo straordinario per assistenza al padre, di fatto presentandosi solo il primo giorno di ogni anno scolastico, essendo altresì significativo che le assenze dell'imputato si interrompevano solamente nel periodo di sospensione delle lezioni scolastiche.

A seguito della segnalazione della dirigente dell'istituto scolastico, [redacted] veniva avviato anche un procedimento disciplinare da parte dell'Ufficio Scolastico di [redacted] (ex Provveditorato agli studi) nei confronti dell'imputato, il quale, nel corso di circa 6 anni, ha percepito emolumenti per circa 99.000 euro, pur essendo quasi sempre assente dal servizio, in assenza di valide e idonee giustificazioni.

Gli accertamenti di P.G. hanno infatti consentito di accertare che in molti dei tantissimi giorni di assenza da scuola, [redacted] ha esercitato attivamente la professione di avvocato, anche in città diverse da quelle del distretto giudiziario dove normalmente operava l'imputato, ovvero quello di [redacted] essendo stato verificato (come risulta dall'annotazione di P.G. del 30 marzo 2017 acquisita con il consenso delle parti) che, nell'espletamento dell'attività di avvocato, il ricorrente non aveva alcun tipo di difficoltà di deambulazione o di movimento.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'Ac' and the initials are 'F&E'.

Risulta infatti che, nei giorni di malattia, [REDACTED] ha compiuto vari spostamenti, vivendo normalmente la sua vita, ad esempio cenando in un ristorante di [REDACTED] il 10 dicembre 2014, prendendo un'auto a noleggio all'aeroporto di [REDACTED] il 26 gennaio 2017, soggiornando in un albergo di [REDACTED] il 5 febbraio 2017.

In effetti, a dispetto dei certificati medici presentati dall'imputato a giustificazione delle sue assenze, quasi tutti attestanti una lombosciatalgia, in alcuni casi indicata come farmacoresistente, non è stata riscontrata nel ricorrente alcuna malattia in grado di impedirgli di esercitare i soli compiti di insegnante per così tanto tempo, essendo stato sottolineato al riguardo che [REDACTED] si è sottratto alle visite della commissione medica disposte alla fine del 2015 e alla fine del 2016, visite sollecitate dai dirigenti scolastici al fine di accertare l'effettività della malattia, né ha inviato referti o certificazioni mediche, avendo avuto i consulenti del P.M. a disposizione solo una risonanza magnetica del rachide lombare del 20 ottobre 2014, in cui è stata esclusa l'esistenza di patologie vertebrali, venendo riscontrata unicamente una blanda patologia discale, compatibile con l'avanzare dell'età.

Il medico curante dell'imputato, dr. [REDACTED], ha peraltro ammesso sia che i certificati medici da lui redatti per giustificare le assenze erano stati rilasciati senza alcuna visita del paziente, sia di non aver prescritto esami specialistici, pur a fronte dell'asserita gravità della situazione descritta nei suoi certificati medici.

Quanto alla patologia che nel ricorso si assume sia stata diagnosticata tardivamente a [REDACTED], ossia la spondilite anchilosante, non può non rilevarsi che non è stato spiegato dalla difesa in che modo tale patologia abbia consentito al ricorrente di esercitare la professione forense in tutta Italia, ma al contempo sia stata così invalidante da non permettergli di recarsi a scuola per circa sei anni.

Pretestuose sono risultate anche le assenze giustificate per assistere il padre, essendo al riguardo emersa una falsificazione a dir poco eclatante: l'imputato ha chiesto e ottenuto infatti un permesso dal 23 maggio all'11 giugno 2016, sebbene il proprio genitore sia deceduto il 22 maggio 2016. E a nulla vale obiettare che il permesso fu richiesto prima del decesso, essendo evidente che, se pure così fosse, una volta morto il padre, [REDACTED] aveva il dovere di revocare la sua richiesta. Risulta invece che il 24 maggio 2016 il ricorrente era a [REDACTED] per partecipare a un'udienza penale, circostanza questa chiaramente rivelatrice del *modus agendi* dell'imputato, tanto più ove si consideri che questi ha dichiarato falsamente di convivere con il padre, non comprendendosi peraltro, a voler seguire in astratto la prospettiva difensiva, come sarebbe stato mai possibile per [REDACTED] asseritamente pregiudicato così gravemente nella vita quotidiana dalla sua malattia, assistere un padre che a sua volta era affetto da una seria inabilità.

4.1. In definitiva, in quanto fondata su argomentazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, correttamente intese nel loro reale significato



e correlate in maniera non illogica, la valutazione sulla sussistenza e sull'ascrivibilità all'imputato delle condotte contestate, legittimamente inquadrate nelle fattispecie, tra loro concorrenti, di cui agli art. 640, commi 1 e 2 n. 1 cod. pen. e 55 *quinquies* del d. lgs. n. 165 del 2001, si sottrae alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente una diversa (e frammentaria) lettura del materiale probatorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi richiamare la costante affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. È stato altresì precisato (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 - 04 e Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270519), che il principio dell' "oltre ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata, come avvenuto nel caso di specie, incontrovertibilmente esclusa.

Diventa perciò un fuor d'opera invocare la violazione del suddetto principio qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prove di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze istruttorie, nonché estranee all'ordine naturale delle cose e, ancor prima, della logica.

Di qui l'inammissibilità delle doglianze articolate nel sesto motivo.

5. Immune da censure è infine anche la statuizione sulla confisca.

Deve innanzitutto premettersi al riguardo che il Tribunale ha disposto la confisca della somma di 99.248 euro quale profitto del reato di truffa, ai sensi degli art. 640 *quater* e 322 *ter* cod. pen.: tale decisione è stata confermata in parte dalla Corte di appello, che ha limitato l'importo oggetto di confisca alle sole condotte per le quali vi è stata condanna quantomeno in primo grado (demandando alla fase esecutiva l'esatta quantificazione del profitto), ciò nella premessa che deve essere ritenuta diretta la confisca delle somme costituenti il profitto del reato.

Orbene, l'impostazione seguita dalla Corte territoriale risulta corretta.

Deve osservarsi al riguardo che, con la sentenza n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Rv. 284209, ricorrente Esposito, le Sezioni Unite hanno affermato che la disposizione di cui all'art. 578 *bis* cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4,



del d. lgs. n. 21 del 2018, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore, ciò in quanto la confisca per equivalente, consistendo in una "forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti", assume un carattere preminentemente sanzionatorio, aggredendo beni che, pur nella disponibilità, anche per interposta persona, dell'autore del reato, sono individuati, senza alcun nesso di pertinenzialità col fatto criminoso, in base alla loro corrispondenza con i benefici che il responsabile ha ottenuto o, in determinati casi, fatto indebitamente ottenere ad altri dalla commissione dell'illecito.

Non è più controverso invece, come ugualmente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Rv. 284529 e Sez. 5, n. 52 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280140), il principio elaborato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264434, ricorrente [REDACTED] secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 *ter* cod. pen., la confisca "diretta" del prezzo o del profitto del reato, a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio.

Ora, ribadito che il principio stabilito dalle Sezioni Unite n. 31617 del 26/06/2015 è operativo solo nei casi di confisca obbligatoria del profitto o del prezzo, deve altresì rilevarsi che, come chiarito da altra sentenza delle Sezioni Unite (n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037), la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come "diretta" (qualificabile come misura di sicurezza), e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.

5.1. La sentenza impugnata si è posta in sintonia con tali premesse ermeneutiche, limitando correttamente la confisca diretta del denaro alle sole condotte truffaldine per cui vi è stata condanna in primo grado, per cui le doglianze difensive anche in tal caso appaiono manifestamente infondate, restando solo da precisare che la statuizione sulla confisca del profitto della truffa è funzionalmente e strutturalmente autonoma da quella operata ai sensi dell'art. 55 *quinquies*, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, secondo cui, laddove, come nel caso di specie, risulti integrato il reato di cui al comma 1 della medesima norma, il

lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione.

Le due statuizioni operano evidentemente su profili diversi, mirando la misura di sicurezza della confisca del profitto a recuperare l'accrescimento patrimoniale monetario indebitamente conseguito dall'autore del reato, mentre l'art. 55 *quinquies*, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001 correla ragionevolmente alla condanna penale del dipendente della P.A. riferita o alla falsa attestazione della propria presenza in servizio o (come nel caso di specie) alla falsa giustificazione delle assenze dal lavoro, uno specifico obbligo risarcitorio di natura civilistica, la cui applicazione prescinde dalla costituzione di parte civile della P.A. danneggiata e non risente della sopravvenuta prescrizione del reato cui è collegata.

6. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] deve essere dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente è altresì tenuto a versare la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 154 *ter* delle norme di attuazione del codice di rito, si dispone che la Cancelleria comunichi il dispositivo della presente sentenza al Ministero dell'Istruzione e del Merito, amministrazione di appartenenza del ricorrente.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Visto l'art. 154 *ter* disp. att. cod. proc. pen., dispone che il dispositivo della presente sentenza venga comunicato al Ministero dell'Istruzione e del Merito a cura della Cancelleria.

Così deciso il 23/05/2024

Il Consigliere estensore  
*Fabio Zunica*  
Fabio Zunica

Il Presidente  
*Aldo Aceto*  
Aldo Aceto

Depositata in Cancelleria

05/06/2024



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Luana Mariani*  
Luana Mariani